

# **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

**dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata e integrata, "Eurizon AM TR Megatrend"**

**Il presente Regolamento di gestione è efficace a far data dal 27 febbraio 2026**

## **EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

## **A) SCHEDA IDENTIFICATIVA**

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

**A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.**

**Denominazione, Tipologia e Durata del Fondo**

***OICVM denominato:***

**EURIZON AM TR MEGATREND**

Tutte le quote del Fondo hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga da assumersi, con delibera dell'organo amministrativo della SGR, almeno sei mesi prima della scadenza.

**Società di Gestione del risparmio (SGR)**

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.

Sito Internet: [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)

**Depositario**

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: [www.statestreet.com/it/it](http://www.statestreet.com/it/it)

**Periodicità del calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari**

Il valore unitario della quota espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, ed è pubblicato sul sito Internet della SGR [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il valore unitario della quota è inoltre disponibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

### 1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1.1 Il Fondo **Eurizon AM TR Megatrend** è un fondo di tipo Flessibile che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 9 anni ("Orizzonte Temporale di Investimento"), a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione, nel corso della quale la SGR adotterà una strategia di gestione volta ad ottenere una crescita del capitale nel lungo termine. L'Orizzonte Temporale di Investimento è tale da consentire ragionevolmente alla strategia di investimento di esprimere le sue potenzialità in considerazione della volatilità della strategia stessa.

Si precisa che la sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione" per tale intendendosi l'intervallo temporale entro il quale il Fondo può essere sottoscritto e che viene fissato dal **4 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021**.

Al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento il portafoglio del Fondo sarà gradualmente trasformato per essere costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi O.I.C.R. (anche collegati), emessi in Euro, da depositi bancari o da liquidità, con durata finanziaria media ("*duration*") del portafoglio non superiore a 12 mesi.

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo determinata in relazione all'andamento dei mercati finanziari e volto a perseguire un rendimento assoluto positivo superiore a un parametro "risk free+spread", nel medio/lungo periodo. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la SGR adotta uno stile di gestione dinamico attraverso una partecipazione alle fasi di rialzo dei mercati e limitando le perdite nelle fasi di ribasso dei mercati.

Il Fondo investe anche totalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria (con esclusione delle obbligazioni convertibili e delle obbligazioni con warrants), emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altre entità. L'investimento in strumenti finanziari con merito creditizio inferiore all' "investment grade"<sup>1</sup> sarà consentito fino ad un massimo del 30%.

Il fondo può investire fino al 50% del totale delle attività in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti con ogni grado di capitalizzazione (bassa, media, alta) e con una possibile diversificazione in tutti i settori industriali.

Il fondo investe fino ad un massimo del 10% del totale delle attività in strumenti finanziari che investono in *commodities*.

La durata media finanziaria (*duration*) del portafoglio sarà compresa in un intervallo che va da -3 anni a 7 anni.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti, senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi principalmente quotati nei mercati ufficiali dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) nonché Taiwan.

Lo stile di gestione del Fondo è dinamico volto a perseguire un rendimento assoluto positivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l'analisi delle condizioni economiche di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alla dinamica di crescita ed inflazione delle politiche monetarie e fiscali nonché l'analisi della curva dei rendimenti. Nell'ambito delle scelte di portafoglio, verranno considerati, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati.

---

<sup>1</sup> Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

Nella selezione dei titoli azionari rivestono particolare rilevanza: l'analisi micro e macro-economica per la determinazione dei pesi settoriali; l'analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business, una forte tradizione di risultati economici positivi, una sufficiente prevedibilità di utili/flussi di cassa. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la valutazione aziendale (sia in termini relativi che assoluti) la qualità del *management*. L'analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali e le attese sulla redditività aziendale completano il quadro relativo alle possibili scelte tra le diverse classi di investimento

La componente azionaria di tipo *bottom-up* e *top-down* verte sull'individuazione di tre tipologie di società: (i) società ad alta capitalizzazione area euro focalizzate su *megatrend* di lungo periodo (ad esempio *disruptive technology, payment, climate change, luxury*), (ii) società focalizzate su *megatrend* legati ai Mercati Emergenti (ad esempio andamento demografico e cambiamenti sociali, tecnologia) e (iii) società italiane del «Made in Italy» di media e bassa capitalizzazione con business internazionale.

Attraverso l'approccio *top-down*, attento a delineare lo scenario macroeconomico mondiale e locale, oltre agli sviluppi di politica monetaria, si possono definire i settori che meglio possono performare in quel contesto e i relativi pesi. Attraverso poi l'approccio *bottom-up* si può selezionare società leader di mercato, capaci di generare un alto flusso di cassa con un basso livello di indebitamento, con elevata prevedibilità di utili/flussi di cassa, sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

Inoltre per la gestione del Fondo possono essere effettuate operazioni su contratti di riacquisto, operazioni *repo*, *reverse repo*, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale degli investimenti in operazioni *repo* e *reverse repo* non supererà il limite massimo del 100% del patrimonio del fondo.

1.2 La SGR, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo di cui al precedente art. 1.1 e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, può inoltre:

1.2.1 utilizzare strumenti finanziari derivati (negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC) nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.

L'esposizione derivante da strumenti finanziari derivati OTC verso una medesima controparte non può superare il 10% del totale delle attività del Fondo (se la controparte è una banca) o il 5% del totale delle attività del Fondo (negli altri casi). In caso di supero dei predetti limiti, l'eccedenza sarà coperta con una garanzia ("collaterale"), il cui importo sarà calcolato giornalmente per garantire che sia stato fornito un collaterale sufficiente a contenere l'esposizione entro i predetti limiti.

Ai fini dell'operatività in derivati, la SGR si riserva di costituire i margini in strumenti finanziari del mercato monetario e/o in titoli di debito emessi da Stati aderenti all'OCSE e/o organismi internazionali di carattere pubblico. La SGR si riserva altresì di gestire attivamente i cambi anche ai fini di copertura del rischio di cambio connesso con le attività presenti nel portafoglio.

1.2.2 investire in:

- ✓ strumenti finanziari quotati e/o non quotati;
- ✓ strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato

aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;

✓ parti di altri organismi di investimento collettivo OICVM e/o FIA aperti non riservati, quotati e/o non quotati - inclusi gli *Exchange Traded Funds* (ETF) - (fino al 100% del totale delle attività in caso di investimento in OICVM e fino al 30% del totale delle attività in caso di investimento in parti di FIA aperti non riservati); in tale ambito la SGR può investire anche in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo (di seguito OICR collegati) o da altre società legate alla SGR tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;

✓ FIA chiusi quotati e/o non quotati, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (*Asset Backed Securities* o ABS) e obbligazioni contingent convertible (cd. "CoCo Bond") (fino al 10% delle attività del Fondo).

1.2.3 acquistare strumenti finanziari emessi o garantiti da società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;

1.2.4 effettuare investimenti in depositi bancari e detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

1.3 La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria può esporre al rischio di cambio (in via residuale), al rischio di tasso, al rischio di credito. L'investimento in parti di organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le relative attività. Con riferimento all'investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, i Fondi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte.

1.4 Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento, nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

1.5 La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che viene determinato in millesimi di Euro.

1.6 Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scelte anche diverse da quelle previste nel Regolamento di gestione; l'esercizio di tale facoltà dovrà avvenire nell'interesse dei Partecipanti tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari o di altre specifiche situazioni congiunturali.

1.7 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio "WM/Refinitiv", calcolati da "Refinitiv Benchmark Services Limited" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili giornalmente da "Refinitiv". In caso di mancata rilevazione dei tassi "WM/Refinitiv", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

1.8 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

## 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Il Fondo è a distribuzione dei proventi.

### 2.1 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE

La ripartizione dei risultati di gestione del Fondo avviene nei termini e secondo le seguenti modalità:

- a) **Trascorsi 11 mesi dalla fine del Periodo di Sottoscrizione del Fondo** la SGR riconosce ai partecipanti un ammontare unitario pro quota pari a **1.0%** del valore iniziale della quota (5 euro), equivalente a **0.05** euro per ogni quota.  
Considerata la modalità di distribuzione sopra descritte l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del Fondo (variazione del valore della quota); in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote anche se non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì una diminuzione del loro valore unitario.
- b) dopo tale periodo e con riferimento ai 12 mesi di volta in volta successivi la SGR riconosce ai partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione percentuale (se positiva) tra il valore iniziale della quota (5 euro) e il valore della quota nell'ultimo giorno di valorizzazione del periodo di riferimento, con un minimo dell'**1%** (al di sotto del quale non sarà distribuito alcun provento) e un massimo del **3%**. L'ammontare pro quota sarà pari dunque alla percentuale determinata con i criteri di cui sopra applicati al valore iniziale della quota (5 euro).  
L'ammontare posto in distribuzione sarà pari all'ammontare pro quota come sopra determinato moltiplicato per il numero delle quote in circolazione il giorno precedente il primo giorno di quotazione ex cedola.

### 2.2 AVENTI DIRITTO

I Partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente il primo giorno di quotazione ex-cedola.

### 2.3 DATA DEL PAGAMENTO E INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Il giorno di quotazione ex cedola corrisponde al ventesimo giorno lavorativo del mese di competenza ovvero, qualora in tale data, non sia prevista la valorizzazione delle quote, il giorno di valorizzazione immediatamente successivo.

L'ammontare posto in distribuzione spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.

### 2.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La distribuzione avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. La relativa richiesta dovrà essere corredata dai certificati di partecipazione e/o dalle relative cedole da presentare al Depositario, a meno che si tratti di quote immesse nel certificato cumulativo.

La distribuzione avviene in numerario. Qualora i Partecipanti chiedano la corresponsione secondo modalità diverse dal contante e/o con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avviene a rischio e spese degli stessi.

### 2.5 PRESCRIZIONE

I crediti relativi agli importi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali importi sono acquistati dal patrimonio della SGR.

### 3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

#### 3.1 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.1.1 Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione, in caso di rimborso programmato o rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri fondi gestiti dalla SGR ("switch"), verrà applicata una **commissione di rimborso** decrescente a favore del Fondo, prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore quota; più precisamente, per la determinazione del valore della quota ai fini dell'applicazione della commissione si rinvia all'art. V comma 1 della Parte C) – Modalità di funzionamento.

L'aliquota della commissione di rimborso – applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo d'offerta – è determinata come segue:

Aliquota commissione di rimborso =  $(GG\_TOTALI - GG\_TRASCORSI) * (2,60\% / GG\_TOTALI)$   
dove:

- GG\_TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino alla data del valore della quota utilizzato per l'avvaloramento del rimborso;

- GG\_TOTALI è il numero di giorni compresi nei cinque anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione, ossia il tempo previsto per ammortizzare la commissione di collocamento;

- 2,60% è la commissione di collocamento cui al successivo comma 3.2.1.

Trascorsi i cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione non verrà applicata alcuna commissione di rimborso.

3.1.2. Inoltre, la SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Partecipante:

- a) un diritto fisso per ogni sottoscrizione e rimborso (anche programmato o *switch*), pari a Euro 8;
- b) un rimborso spese per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a Euro 50,00 per ogni certificato emesso. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta. L'invio dei relativi certificati è a rischio del Partecipante che ne abbia fatto richiesta;
- c) le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Gli importi sub a), b) e c) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sulla fonte indicata nella Scheda Identificativa. La SGR ha inoltre la facoltà di chiedere il rimborso di spese postali e amministrative nella misura di volta in volta specificata all'interessato, al fine di coprire gli oneri sostenuti per l'invio delle conferme di investimento e dei mezzi di pagamento del rimborso al domicilio indicato dal Partecipante. Detto rimborso è limitato all'effettivo esborso sostenuto dalla società.

3.1.3. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

#### 3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

3.2.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti:

- **commissione di collocamento** pari al **2,60%** del capitale complessivamente raccolto durante il Periodo di Sottoscrizione calcolato al valore quota di cui all'art. V comma 1 della Parte C) – Modalità di funzionamento. Tale commissione è imputata al Fondo in un'unica soluzione al termine del Periodo di Sottoscrizione e ammortizzata linearmente nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo.
- **commissione di gestione** a favore della SGR, indicata nella tabella che segue:

| FONDO                                                                                                                   | COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Durante il Periodo di Sottoscrizione<br>(dal 4 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021)                                         | 0%                              |
| Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione<br>(dal 10 febbraio 2021 al 9 febbraio 2026)  | 0,98%                           |
| Successivamente e sino al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento<br>(dal 10 febbraio 2026 al 9 febbraio 2030) | 1,50%                           |
| Al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento                                                                     | 0,40%                           |

La commissione di gestione viene calcolata quotidianamente, per la quota di competenza del giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto di calcolo del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo a quello di riferimento.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo applicata alla quota-parte investita nell'OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli OICR collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal Fondo nell'OICR collegato.

In ogni caso ciascuna componente della remunerazione del gestore dell'OICR collegato viene dedotta per un importo massimo pari all'ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso maturato sulla quota parte dell'OICR acquirente investita nell'OICR collegato.

- **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota:** la misura massima di tale costo è pari allo 0,065% annuo del valore complessivo netto del Fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti).
- **commissione di incentivo** a favore della SGR ("modello a *benchmark*") pari al 25% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento. Si definisce *extraperformance* la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota del Fondo e la variazione percentuale del valore del parametro "risk free+spread" Euribor 3M +2.0% (obiettivo di rendimento) relativi al medesimo periodo. In fase di prima applicazione, l'Euribor viene fissato in base al valore del giorno precedente alla partenza del fondo.

La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto al valore della quota del Fondo e relativo all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Nel caso di extraperformance negativa, non è accantonato nulla.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso il Depositario il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

La SGR avrà diritto a percepire tale provvigione di incentivo solo se qualsiasi sottoperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel periodo di riferimento della performance sia recuperata (c.d. recupero delle perdite). Il periodo di riferimento decorre dal 30 dicembre 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Eventuali extraperformance possono essere utilizzate una volta sola per compensare le perdite pregresse.

La variazione percentuale del parametro "risk free+spread" (obiettivo di rendimento) sotto riportato è confrontata con la variazione percentuale del valore della quota del Fondo.

Parametro "risk free +spread" (Obiettivo di rendimento): Euribor 3M\* +2.0%

*Euribor 3 mesi: il valore dell'indice Euribor viene fissato all'ultimo giorno del trimestre precedente (i.e. 4 volte all'anno) incrementato del valore dello spread ed applicato pro-quota per il trimestre solare successivo al trimestre di rilevazione.*

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione degli indici alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e di politica di investimento del fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica dell'indice mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore della quota del Fondo, qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall'indice di riferimento adottato ai fini del computo della commissione medesima.

Il limite percentuale massimo annuo (c.d. *fee cap*) sul valore complessivo netto medio del Fondo nell'anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del Fondo e della eventuale commissione di incentivo; quest'ultima non potrà essere comunque superiore al 3% annuo.

In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo applicata alla quota-parte investita nell'OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R. collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal Fondo nell'OICR collegato.

Inoltre la componente di commissione di incentivo percepita dall'OICR collegato viene dedotta, fino a concorrenza della quota-parte investita dal Fondo nell'OICR collegato stesso, dalla componente della commissione di incentivo maturata sulla medesima quota-parte dal Fondo acquirente.

In ogni caso ciascuna componente della remunerazione del gestore dell'OICR collegato viene dedotta per un importo massimo pari all'ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso maturato sulla quota parte dell'OICR acquirente investita nell'O.I.C.R. collegato.

- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza mensile: la misura massima di tale compenso è pari allo 0,095% annuo del valore complessivo netto del Fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti).
- costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.:oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento).
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo.
- spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alla fusione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo.
- spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione.
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e spese connesse.
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

- contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia.

3.2.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

#### **4. DISPOSIZIONI EVENTUALI**

4.1 In occasione del calcolo del valore della quota la SGR fa riferimento - per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto - ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla *soglia di irrilevanza dell'errore* (come definita al successivo art. V, comma 5 della Parte C) – Modalità di funzionamento), la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:**

**A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.**

### **I. Partecipazione al Fondo**

#### **I.1 Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
  2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
  3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
  4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
  5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
  6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
  7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
  8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
  9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
  10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
  11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
  12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
  13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
  14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
- A tal fine la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
  - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
- Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

#### **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 Euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
- 3.** La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
- 4.** La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
- I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.
- Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
- Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
- 5.** Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 6.** La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 7.** Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *Scheda identificativa* del presente Regolamento.
- 8.** La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **I.3 Operazioni di passaggio tra fondi**

- 1.** Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
- 2.** L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
- 3.** Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 4.** La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
  - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13,00;
  - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso.

### **II. Quote e certificati di partecipazione**

- 1.** I certificati – di tipo nominativo – possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
  - 2.** Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
  - 3.** Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4.** A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato nominativo all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

### **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Durante il Periodo di Sottoscrizione e fino al primo giorno lavorativo successivo il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

### **VI. Rimborso delle quote**

#### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;

- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

**4.** La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

**5.** Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13,00.

**6.** Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

**7.** Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di richieste di rimborso dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi pervenute nello stesso giorno e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi l'importo di 250.000,00 Euro o lo 0,20% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri Partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità dei fondi. Tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai sottoscrittore/sottoscrittori quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

**8.** La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

**9.** La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.

**10.** L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

**1.** Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

Il mezzo di pagamento del rimborso può essere inviato con plico assicurato, a spese del Partecipante, all'indirizzo indicato nella richiesta di rimborso. Per i Collocatori con i quali la SGR abbia stipulato apposite convenzioni, le somme rivenienti dal

rimborso e destinate dal Partecipante alla contestuale sottoscrizione di prodotti offerti da società controllate o partecipate da "Intesa Sanpaolo", potranno essere depositate sul conto delle società stesse su espressa richiesta del sottoscrittore.

**2.** Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 250 Euro (con multipli di 50 Euro);
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

**3.** Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

**4.** Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

**5.** Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR si riserva la facoltà di revocare la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

**6.** È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

## **VII. Modifiche del regolamento**

**1.** Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

**2.** L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

**3.** Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

**4.** Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

**5.** Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

**1.** La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

**2.** La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

**3.** Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.